



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### Sezione Terza Civile

\*\*\*\*\*

in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Elisabetta MASSA

PRESIDENTE

Dott.ssa Maura ARISIO

GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data **17.04.2013** nel procedimento ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al n. **9416/13** RG/R;

promosso da:

**V. Ve. Giovanni**, rappresentato e difeso dall'Avv. omissis;

-PARTE RECLAMANTE-

contro:

**MU. M.**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti omissis;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso Ordinanza possessoria di accoglimento ex artt. 703 c.p.c., 669 *bis* e segg. c.p.c. e 1168 c.c.;**

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

#### 1. Premessa.

**1.1.** Con ricorso datato 22.03.2013, depositato in data 25.03.2013, il sig. V. Ve. Giovanni ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'Ordinanza del Giudice Designato presso il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di CIRIÈ Dott. Guglielmo RENDE datata 08.03.2013, depositata in pari data che, in accoglimento del ricorso depositato dall'attuale parte resistente sig. MU. M.:

1) ha disposto l'immediata reintegrazione del ricorrente sig. MU. M. nel possesso della porzione di terreno per cui è procedimento posta lungo il confine dei fondi cui ai mappali 1032 e 1209 siti in C. (TO) alla Via Della Chiesa e, per l'effetto, ha ordinato al resistente sig. V. Ve. Giovanni l'immediata rimozione della recinzione e dei pilastri apposti;

2) ha condannato il resistente sig. V. Ve. Giovanni alla rifusione, in favore del ricorrente sig. MU. M., delle spese processuali.

**1.2.** La parte reclamante ha chiesto:

- in via pregiudiziale, di dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'impugnata Ordinanza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari e compossessori del mappale n. 1209 e, per l'effetto, di disporre la revoca;

- in ogni caso, di revocare e/o modificare l'impugnata Ordinanza e, per l'effetto, di respingere le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

**1.3.** Si è costituita in Cancelleria il sig. MU. M., depositando memoria di costituzione datata 15.04.2013, chiedendo:

1) in via principale, di rigettare il reclamo e confermare l'impugnata Ordinanza, senza disporre alcuna integrazione del contraddittorio;

2) in via subordinata, di confermare ugualmente l'impugnata Ordinanza, previa eventuale integrazione del contraddittorio da disporsi dal Collegio nei confronti delle signore V. Fl. e V. Le., con fissazione di nuova udienza;

3) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità proposta da controparte, di rimettere gli atti al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di CIRIÉ per gli incombeni di carattere processuale;

4) in ogni caso, di respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

**1.4.** All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio sopra indicata, sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

## **2. Sull'ammissibilità del reclamo.**

Si deve premettere che il presente reclamo risulta ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 669

*terdecies*, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005).

**3. Sul primo motivo di reclamo: inesistenza e/o nullità dell'impugnata Ordinanza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari e compossessori del mappale n. 1209.**

**3.1.** Con il primo motivo di reclamo, il sig. V. Ve. Giovanni ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'impugnata Ordinanza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari e compossessori del mappale n. 1209 e, per l'effetto, di disporre la revoca.

Il motivo di reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.

**3.2.** Invero, con ricorso depositato presso il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di CIRIÉ in data 13.12.2012, il sig. MU. M. ha promosso azione possessoria di spoglio ex artt. 703 c.p.c., 669 *bis* e segg. c.p.c. e 1168 c.c. nei confronti del solo sig. V. Ve. Giovanni, al fine di essere reintegrato nel possesso della porzione di terreno posta sul terreno di sua proprietà sito in C. (TO) censito Foglio 5 mappale 1032, confinante con l'unità immobiliare di proprietà del sig. V. Ve. Giovanni censita al mappale n. 1209, chiedendo, per l'effetto, di condannare il resistente all'abbattimento della recinzione da lui posizionata sul mappale n. 1032 ed ripristino dello stato dei luoghi.

Come si è accennato, all'esito del procedimento, il Giudice Designato presso il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di CIRIÉ, con Ordinanza datata 08.03.2013, depositata in pari data, ha disposto l'immediata reintegrazione del ricorrente sig. MU. M. nel possesso della porzione di terreno per cui è procedimento posta lungo il confine dei fondi cui ai mappali 1032 e 1209 siti in C. (TO) alla Via Della Chiesa e, per l'effetto, ha ordinato al resistente sig. V. Ve. Giovanni l'immediata rimozione della recinzione e dei pilastri apposti.

Senonché, risulta documentalmente provato che il sig. V. Ve. Giovanni è solo uno dei comproprietari del predetto mappale n. 1029.

Precisamente, come si evince dalle visure prodotte dalla parte reclamante sub doc. 2), comproprietari del mappale n. 1029 sono:

- la sig.ra V. Fl., per la quota indivisa di 1/3;
- la sig.ra V. Le., per la quota indivisa di 1/3;

- il sig. V. Ve. Giovanni, per la quota indivisa di 1/3.

**3.3.** Ora, com'è noto, legittimati passivi all'azione di reintegrazione sono gli autori materiali e gli autori "moralì" dell'attività di spoglio (e questi ultimi sono, secondo la Cassazione, coloro che abbiano incaricato l'effettuazione dello spoglio oppure che abbiano approvato l'effettuazione dello spoglio traendone vantaggio o che ne abbiano anche soltanto tratto vantaggio: Cass. civile, sez. II, 04 maggio 2012, n. 6785; Cass. civile, sez. VI, 05 aprile 2011, n. 7748; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2002, n. 7621; Cass. civile, sez. I, 8 giugno 2001, n. 7775; Cass. civile 11 settembre 2000 n. 11916; Cass. civile, sez. II, 26 aprile 1994, n. 3941; Cass. civile, sez. II, 3 settembre 1993, n. 9297; Cass. civile, sez. II, 25 maggio 1993, n. 5873).

Se poi gli autori materiali e/o morali dello spoglio sono più di uno, l'azione può proporsi di regola nei loro confronti congiuntamente o separatamente, in quanto nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto.

Peraltro, legittimati passivi all'azione di spoglio sono anche i comproprietari e/o compossessori che per effetto della demolizione del bene subirebbero gli effetti della condanna: precisamente, nel giudizio possessorio il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone; in tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari e/o compossessori dell'opera sarebbe *inutiliter data*, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2010, n. 3933; Cass. civile, sez. II, 20 gennaio 2010, n. 921; Cass. civile, sez. II, 11 novembre 2005, n. 22833; Cass. civile, sez. II, 14 maggio 2003, n. 7412).

Può anche essere utile richiamare testualmente le massime delle predette pronunce:

§ Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2010, n. 3933 in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 237: *"In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti,*

*determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio”.*

§ Cass. civile, sez. II, 20 gennaio 2010, n. 921 in Giust. civ. Mass. 2010, 1, 72: *“Nel giudizio di reintegra nel possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere alla reintegra; tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio”*

§ Cass. civile, sez. II, 11 novembre 2005, n. 22833 (in Giust. civ. Mass. 2005, 11 ): *“In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di*

*solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.”*

§ Cass. civile, sez. II, 14 maggio 2003, n. 7412 (in Giust. civ. Mass. 2003, f. 5): *“In tema di azioni possessorie e nunciatorie, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio o alla turbativa debba avvenire con la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti non soltanto degli autori dello spoglio o della turbativa ma anche dei comproprietari che per effetto dell'abbattimento del bene subirebbero gli effetti della condanna.”*

**3.4.** Nel caso di specie, come si è detto, le signore V. Fl. e V. Le. sono comproprietarie del mappale n. 1029 sul quale (o su parte del quale) è stata realizzata da parte del sig. V. Ve. Giovanni la recinzione con pilastri in questione e, dunque, le predette sono anche comproprietarie (in tutto o in parte) della recinzione e dei pilastri. Conseguentemente, le signore V. Fl. e V. Le., in tale loro qualità, subirebbero inevitabilmente gli effetti del ripristino dello stato dei luoghi mediante la condanna alla rimozione della recinzione e dei pilastri apposti dal sig. V. Ve. Giovanni.

Come si è detto poc'anzi, infatti, nel giudizio possessorio il litisconsorzio necessario tra i comproprietari e/o compossessori si impone qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone; in tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari e/o compossessori dell'opera sarebbe *inutiliter data*, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole

incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.

**3.5.** Nella propria memoria di costituzione l'attuale reclamato sig. MU. M. ha obiettato che il predetto orientamento giurisprudenziale non potrebbe trovare accoglimento in presenza di installazioni facilmente amovibili e comunque prive di incidenza permanente sull'assetto del terreno come nel caso, per l'appunto, di installazione di paletti senza l'esecuzione di rilevanti opere murarie.

In realtà, come si evince dalle fotografie prodotte da entrambe le parti, i sig. V. Ve. Giovanni ha realizzato una vera e propria recinzione con pilastri che, sebbene non ancora ultimata, non risulta agevolmente amovibile e pare avere una consistente incidenza sull'assetto del terreno.

Le comproprietarie signore V. Fl. e V. Le. subirebbero quindi inevitabilmente gli effetti del ripristino dello stato dei luoghi mediante la condanna alla rimozione della recinzione e dei pilastri apposti dal sig. V. Ve. Giovanni.

Del resto, la citata Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2010, n. 3933 ha ravvisato il litisconsorzio necessario tra i comproprietari e/o compossessori di una "recinzione con paletti in ferro e rete metallica" di cui era stato ordinato l'abbattimento, proprio come nella fattispecie in esame.

**3.6.** Pertanto, in accoglimento del primo motivo di reclamo e della domanda proposta dal sig. V. Ve. Giovanni in via pregiudiziale, deve innanzitutto dichiararsi la nullità dell'impugnata Ordinanza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie signore V. Fl. e V. Le., comproprietarie e compossessori del Foglio 5 mappale n. 1209 e (in tutto o in parte) della recinzione con pilastri realizzati dal sig. V. e, per l'effetto, l'impugnata Ordinanza dev'essere revocata.

**3.7.** Infine, come correttamente rilevato dal reclamato sig. MU. M. "in via di ulteriore subordinate", il procedimento dev'essere rimesso al Giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio litisconsorti necessarie signore V. Fl. e V. Le..

Invero, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che se in sede di reclamo "*il giudice dell'impugnazione ritiene sussistere un difetto di litisconsorzio necessario, deve*

*dichiarare la nullità del provvedimento e rimettere gli atti al giudice di prime cure perché provveda all'integrazione del contraddittorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Palmi 29 novembre 2001 in Giur. merito 2003, 59).*

#### **4. Sulle spese processuali del presente procedimento di reclamo.**

Tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni trattate, si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, 2° comma, c.p.c., per compensare le spese processuali del presente procedimento di reclamo.

#### **P.Q.M.**

in accoglimento del primo motivo di reclamo proposto dal sig. V. Ve. Giovanni

#### **D I C H I A R A**

la nullità dell'impugnata Ordinanza del Giudice Designato presso il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di CIRIÈ datata 08.03.2013, depositata in pari data, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie signore V. Fl. e V. Le. e, per l'effetto

#### **R E V O C A**

l'impugnata Ordinanza.

#### **R I M E T T E**

il procedimento al Giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie signore V. Fl. e V. Le..

#### **D I C H I A R A**

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di reclamo.

#### **M A N D A**

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 17.04.2013.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Elisabetta MASSA

**IL GIUDICE ESTENSORE**

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 23 aprile 2013